

U

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Prot. n. 196/4600

MF/am

Bari, lì 17/12/77



Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale

S E D E

Al Signor Presidente della
6^ Commissione Consiliare

S E D E

Oggetto: d.di l.: " Tutela della salute dei lavoratori ne-
gli ambienti e luoghi di lavoro".

Si comunica alla S.V. che questa Commissione, nel
la seduta odierna, ha espresso ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento interno del Consiglio, parere favorevole sul
disegno di legge in oggetto.

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA		
17 DIC. 1977		
Prot.	4600	
Col.	Cl.	Fasc.

det. juncens

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

Prot. n. 6/67

bari, li 9.1.1978

Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio
SEDE

Si comunica che nella seduta del 7.12 u.s. la 6^a Commissione ha approvato all'unanimità il Disegno di Legge concernente "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro".


Si trasmette copia del Disegno di Legge suddetto con la relazione del prof. Giovanni Dilonardo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(prof. Giovanni Dilonardo)

d'ordine



dra juncas

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
10 GEN. 1978
Prot. N. 0447
Cat. Cl. Fasc.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Disegno di legge:

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI E LUOGHI
DI LAVORO

relatore:

Prof. Dr. Giovanni Dilonardo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Come certamente è noto a tutti i colleghi di questo Consiglio, nella precedente legislatura regionale, a seguito di una lunga serie di infortuni sul lavoro, alcuni dei quali con conseguenze letali, venne istituita una commissione di indagine sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche ed in tutti i posti di lavoro allo scopo di presentare a questa assemblea una proposta di provvedimento col quale si impegnavano la Regione e gli Enti locali ad intervenire con propri mezzi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Al termine dei suoi lavori di indagine la Commissione, prima che si concludesse la legislatura, presentò una proposta di legge che ^{ha} iniziato il suo "iter", per la verità un po' travagliato, in questa seconda legislatura regionale.

Tutti i colleghi ricorderanno che la prima stesura del disegno di legge sulla "tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro" venne posto all'ordine del giorno di questo Consiglio lo scorso anno subito dopo la comparizione della crisi, ma poi fu ritirato e rinviato in commissione per un ulteriore approfondimento, anche in considerazione della richiesta di consultazione da parte delle forze sindacali ed imprenditoriali interessate al provvedimento, anche se per motivazioni diverse.

Di particolare preoccupazione era il rilievo mosso dai rappresentanti degli imprenditori, che sostenevano la illegittimità costituzionale del provvedimento, trattandosi di materia non ancora delegata, a quel momento, alle Regioni.

./.

La 6^a Commissione nel rispetto della volontà espressa da questo Consiglio Regionale ha sentito le parti interessate, ha accolto suggerimenti utili e quindi ha potuto formulare un disegno di legge pienamente legittimo, anche perchè nel frattempo è stato pubblicato il DPR n. 616 del 24/7/77 applicativo della L. 382/1975 che trasferisce, ormai in maniera inequivocabile, le funzioni in materia di tutela della salute dei posti di lavoro, alle Regioni ed ai Comuni.

Infatti l'art. 32 del DPR 616 recita nei primi due commi: "sono attribuiti ai Comuni singoli ed associati, ai sensi dello art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27, che non siano espressamente riservate allo Stato, alle Regioni e alle Provincie.

Spetta alle Regioni stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli Enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni".

Ebbene all'art. 27 del DPR 616 fra le altre funzioni amministrative è compresa alla lettera "C" "la prevenzione delle malattie professionali e la salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro".

Il fatto innovativo in questa materia, apportato dal più volte citato DPR 616, non è tanto l'esplicitazione del trasferimento della funzione, quanto l'attribuzione della funzione direttamente ai Comuni singoli o associati, lasciando alla Regione la funzione di programmazione, di organizzazione, di coordinamento e di controllo.

Stando così le cose, la 6^a commissione è stata unanime nella

./.

decisione di portare sollecitamente in Consiglio il disegno di legge sulla tutela e la sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro per prevenire fatti preoccupanti ed allarmanti, che mettono in serio pericolo la salute e la vita dei lavoratori.

Infatti i molteplici insediamenti industriali, anche di notevoli dimensioni, hanno in questi ultimi tempi scuito il problema relativo alla tutela della salute del lavoratore negli ambienti di lavoro. La crescente industrializzazione delle attività produttive ha fatto assumere alla questione aspetti di tutta rilevanza e su essi si è soffermata l'attenzione della classe politica. A questa problematica non si è sottratta la nostra regione che ha visto, nell'ultimo decennio, potenziata la propria rete industriale.

Peraltro, la tutela della salute nei luoghi di lavoro è sentita non solo come esigenza esclusiva dell'attività dell'industria, ma è provvidenza che va estesa, perchè ugualmente avvertita, anche dagli altri settori produttivi, da quello agricolo a quello artigianale e commerciale.

Dal moltiplicarsi delle attività produttive è disceso l'aumento dei rischi per il lavoratore di ammalarsi a causa di condizioni di lavoro non sempre idonee. Anche l'aumento di malattie professionali è fenomeno collegato all'ambiente di lavoro, alla natura dell'attività lavorativa svolta. E' necessario, pertanto, tenere sotto controllo sanitario gli ambienti di lavoro per evitare che il lavoratore rimanga esposto a rischi che rappresentano pericolo per la conservazione dello stato di salute del cittadino in quanto singolo o facente parte della collettività.

. / .

Di qui l'esigenza di regolamentare la medicina preventiva dei lavoratori, che tenga essenzialmente conto della prevenzione primaria che, fin dove è possibile, è quella che assicura, mediante la eliminazione e la riduzione delle cause dinocività, una effettiva salvaguardia della salute dei lavoratori.

Nel disegno di legge in parola è prevista dunque la istituzione di un servizio sanitario regionale diretto a tutelare in maniera più idonea lo stato di benessere psico-fisico del lavoratore mediante l'adozione di interventi diretti alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità dell'igiene e della sicurezza in ambienti di lavoro e di vita con la partecipazione diretta dei Comuni singoli o associati o le comunità montane (art. 1) -

A tal fine sono stati previsti (art. 2) una serie di accertamenti ed indagini miranti a prevenire gli stati morbosi e ad evidenziare l'esistenza di possibili situazioni di pericolo per la salute di chi lavora.

Per la realizzazione delle predette finalità si è ritenuto di avvalersi dei pareri di un organo tecnico già esistente, il Comitato consultivo regionale di sanità, potenziato ed arricchito di esperienze specifiche, il quale formula proposte da porre a base degli indirizzi politici del Consiglio Regionale. (Art.3)

Con l'art. 4, nel rispetto dell'art. 36 del DPR 616, viene riconosciuta la funzione e quindi l'esecuzione degli interventi ai Comuni, i quali per il raggiungimento delle finalità previste dal disegno di legge, si avvalgono dei centri di medicina del lavoro al cui servizio sono previsti operatori particolarmente qualificati per rendere competenti ed efficaci gli interventi. I comuni possono altresì servirsi di altre strutture ed esperti stipulando apposite convenzioni. Si sono voluti così dare al Comune i più ampi e qualificati strumenti perchè possa in concreto attuare i principi normativi che il disegno di legge contiene.

L'art. 5 prevede che il Comune possa promuovere l'adozione di ogni utile strumento per la rimozione delle cause di nocività o di pericolosità che siano state riscontrate nei luoghi di lavoro.

Lo stesso articolo demanda alla Giunta Regionale, in assenza di una normativa statale, l'adozione di tabelle che prevedano gli indici di tollerabilità al di là dei quali esistono condizioni di abnormità che vanno eliminate dagli ambienti di lavoro.

Mentre l'art. 6 demanda alla Giunta Regionale l'esercizio dell'attività di vigilanza onde verificare che le direttive emanate dal Consiglio Regionale siano state osservate, l'art. 7 assegna alla Regione potestà sostitutiva, previo invito a provvedere, in caso di ritardo od omissione sull'emanazione nei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate.

I contenuti sostanziali su cui basare il servizio è rappresentata da una rete di servizi di medicina del lavoro da istituire ai sensi della L.R. 22/1977, il cui programma è approvato dal Consiglio Regionale sulla base dei bisogni emergenti (art.8)

Lo stesso articolo, infine, autorizza la Giunta ad accettare lasciti, donazioni o contributi finalizzati all'istituzione ed al funzionamento di centri di medicina del lavoro, dando soluzione ad un caso concreto che si è verificato: la donazione della somma di oltre due miliardi di lire da parte della Federbanche, dirette all'istituzione di centri di medicina del lavoro, che è stata oggetto di una deliberazione del Governo Regionale e sulla quale si sono appuntate alcune osservazioni della Commissione di controllo sugli atti regionali.

Con lo stesso articolo (3° comma) viene conferita alla Giunta Regionale la possibilità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio sia in entrata che in uscita dirette ad istituire

appositi capitoli sui quali, rispettivamente, accogliere la elargizione ed impegnare le spese necessarie per il funzionamento dei centri di medicina del lavoro.

Con l'ultimo comma del citato art. 6 viene soppressa la limitazione finanziaria di un quarto del relativo stanziamento previsto dalla legge regionale 25/3/1973 n. 22, al di sopra della quale nessun prelevamento era prima consentito per la gestione dei Centri di medicina del lavoro.

Con tale modifica viene assegnato un margine finanziario ben più ampio per la realizzazione dei suddetti centri.

L'art. 9 stabilisce l'erogazione annuale di contributi da parte della Regione a favore di Comuni per l'espletamento dei compiti previsti dal D.L. - Il Consiglio Regionale effettua il riparto, tenuto conto dei progressi che intende realizzare e nega la concessione di contributi qualora il Comune non abbia attuato il programma prestabilito.

Con l'art. 10 viene disciplinata la parte finanziaria della normativa con l'istituzione di apposito capitolo di bilancio e con uno stanziamento della somma di L. 1 miliardo in aggiunta agli oltre due miliardi che rivengono dalla donazione effettuata dai sindacati della Federazione bancari.

Signor Presidente, Signori Consiglieri, grande è l'attesa nel mondo del lavoro per il provvedimento in parola, che si qualifica con due aspetti salienti: anzitutto perchè mette in essere uno strumento validissimo a salvaguardia della salute dei lavoratori con interventi preventivi che si inquadrano nella nuova politica della salute che privilegia il momento della prevenzione, nuova politica che è stata avviata nella nostra Regione, prima con

./.

la legge sui consultori, poi con la legge sulla maternità e la salute neonatale, in secondo luogo perchè avvia l'applicazione del DPR 616 che si propone l'esaltazione delle autonomie e dei poteri locali.

Mi preme precisare che la 6^a commissione è stata unanime nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge in discussione; sono certo che anche questo Consiglio, che è stato sempre sensibile ai problemi relativi al mondo del lavoro, sarà anche unanime nel dare il suo voto di approvazione.

(Giovanni Di Ionardo)

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

ART.1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria nell'ambito della programmazione sanitaria regionale istituisce il servizio per la tutela della salute dei lavoratori diretto alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro ai sensi del punto "C" dell'art. 27 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

Garantisce, altresì, il coordinamento degli interventi d'intesa con i Comuni singoli o associati o le comunità montane.

ART. 2

La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si attua an che in collaborazione con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori, ai sensi e per i fini di cui all'art. 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300, attraverso:

- a) la raccolta sistematica e la elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dell'attività lavorativa che potranno essere utilizzati anche dalle organizzazioni sindacali;
- b) la promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali ai fini dell'accer tamento delle situazioni pregiudizievoli dello stato di salute dei lavora tori;
- c) la predisposizione e l'aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato per ogni attività produttiva a livello di gruppi omo genei di lavorazione e che tenga conto dei procedimenti tecnologici utiliz zati e delle sostanze impiegate;
- d) la predisposizione e la effettuazione di indagini sulla rumorosità, sulle vibrazioni, sulle radiazioni, temperatura, umidità, ~~areazione~~, polveri e gas, esistenti nei luoghi di lavoro nonchè su ogni altro elemento di effet tiva potenziale nocività;
- e) visite mediche preventive o periodiche su individui o su gruppi ai fini del controllo della salute dei lavoratori in relazione al dato ambientale ed alle lavorazioni eseguite anche attraverso i servizi di medicina del lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22;
- f) l'organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300;
- g) l'istituzione, compilazione e aggiornam nto dei registri dei dati ambianta li e dei registri dei dati biostatistici con riferimento a singoli gruppi omogenei di lavorazione nonchè di libretti sanitari e di rischio per i sn goli lavoratori.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

SEGUE ART. 2

Gli interventi devono avere di regola carattere di interdiciplina rietà al fine di garantire la loro completezza.

I risultati delle indagini di cui al presente articolo e le conseguenti decisioni sono poste a disposizione delle organizzazioni sindacali interessate.

ART. 3

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 2, è istituito un apposito servizio regionale che viene gestito secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio regionale, sulla base di proposte programmatiche formulate dal Comitato consultivo regionale di Sanità integrato come segue:

- il direttore dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università di Bari;
- tre componenti designati dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;
- un componente designato dall'Associazione regionale degli industriali;
- due componenti designati dalle Associazioni regionali dei coltivatori diretti più rappresentative;
- due componenti designati dalle Associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di provincia.

Il Presidente del suddetto Comitato può ^{far} intervenire, con voto consultivo, esperti in materie attinenti a problemi specifici.

Le designazioni dei membri di cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della regione.

Per il funzionamento del comitato consultivo regionale di sanità integrato è necessario l'avvenuta designazione di almeno la metà dei componenti previsti dal presente articolo.

I predetti membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del comitato consultivo regionale di Sanità.

ART. 4

Le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono assegnate ai Comuni singoli e associati o alle Comunità Montane ai sensi dell'art. 32 del D. P.R. 616 del 27 luglio 1977.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge essi si avvalgono, mediante apposite convenzioni, dei centri di medicina del lavoro e della collaborazione di enti, istituti ed esperti del settore, nonché del proprio personale, delle proprie strutture e del Laboratorio Provinciale di Igiene e profilassi.

Per assicurare l'assolvimento puntuale dei loro compiti i centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 devono annoverare tra il proprio personale le seguenti figure professionali:

- 1) sanitari con specializzazione in medicina del lavoro;
- 2) tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro;
- 3) perito industriale con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5

Qualora dalle indagini compiute emerga l'esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute individuale e collettiva che superano i limiti della normale tollerabilità, gli Enti al precedente art. 4, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuoveranno l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocività o di pericolosità assegnando un termine alle aziende interessate. In caso di inadempienza l'ente informa il Comitato di cui al precedente art. 3 e segnala agli organismi ispettivi le situazioni di cui sopra.

Per la determinazione dei limiti di cui al primo comma, si rinvia a quanto previsto dai provvedimenti vigenti in materia emanati dagli organi statali. In carenza di legislazione statale si farà riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli inquinanti chimici e particolati negli ambienti di lavoro deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta del Comitato di cui al precedente art. 3.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

ART. 6

Gli enti interessati, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla Giunta Regionale ed al Comitato di cui al precedente art. 3 una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni esercitate.

L'Assessorato alla Sanità effettua la vigilanza sull'espletamento delle funzioni svolte ai sensi del precedente art. 4, verificando l'attuazione delle direttive emanate dal Consiglio regionale.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

ART. 7

In caso di ritardo od omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni esercitate, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, e decorso il termine fissato per l'adempimento, si sostituisce all'ente nella emanazione del singolo atto.

ART. 8

Al fine di assicurare una più completa tutela della salute dei lavoratori, il Consiglio regionale programma una rete di servizi di medicina del lavoro che tenga conto dei bisogni emergenti della popolazione valutati alla luce della mappa di rischio di cui al precedente art. 2; lettera C).

All'istituzione dei Centri di medicina del lavoro si provvede ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.

La Giunta Regionale è autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi da parte di privati, enti ed aziende, finalizzati all'istituzione ed al funzionamento dei servizi di cui alla presente legge.

In conseguenza la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con proprio atto deliberativo le eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale, sia in entrata che in uscita, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.

La limitazione finanziaria prevista dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 è soppressa.

ART. 9

La Regione assegna annualmente contributi agli enti di cui al precedente art. 4 per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma tecnico e finanziario degli interventi nonché la struttura e il personale da impegnarsi nell'attività.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentito il comitato consultivo di cui al precedente art. 3, ripartisce i contributi tra gli enti interessati sulla base delle scelte programmatiche che intende privilegiare.

La ripartizione dei contributi viene effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

Unitamente alla domanda di concessione del contributo è fatto obbligo alle amministrazioni interessate di presentare una relazione relativa alla attività svolta nell'anno precedente e ai risultati conseguiti.

Nessun contributo può essere erogato nel caso non siano stati rispettati i programmi prestabiliti.

ART. 10

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di f. 1.000.000.000, cui si provvederà istituendo nel bilancio di previsione dell'esercizio 1978 un apposito capitolo denominato "Spese per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro".

Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.